

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

CAPO DIPARTIMENTO

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTO

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.


Dott.ssa Passari Maria
(Vicario)

DECRETO N°	DEL	DIPART.	DIR. GEN./ DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.	SEZIONE
195	01/07/2015	52	6	9	0

Oggetto:

**LEGGE N. 82 DEL 20/02/2006: DETERMINAZIONE DEL PERIODO VENDEMMIALE
2015/2016 DELLE FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI.**

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



Giunta Regionale della Campania

IL DIRIGENTE

- VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che contempla, a decorrere dal 1 Agosto 2009 il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli;
- VISTO il D.M. n. 53963 del 27 novembre 2008 inerente le Disposizioni di attuazione dei regolamenti CE 497/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
- VISTO il regolamento (CE) 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e la indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali;
- VISTO il regolamento (CE) 670/09 della Commissione con il quale sono state apportate modifiche al citato reg. 607/2009;
- VISTO il regolamento (CE) 423 della Commissione dell'8 maggio 2008 che istituisce il codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
- VISTO il D.M. del 23 dicembre 2009 recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
- VISTA la legge 29 dicembre 1990, n.428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;
- VISTO il DLgs 8 aprile 2010 n.61 sulla Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 delle legge 7 luglio 2009 n.88;
- VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -Ispettorato Centrale Repressione Frodi- del 5 agosto 2005 relativa ai controlli della campagna vendemmiale;
- VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ed in particolare l'art. 9 della suddetta legge n. 82 del 20/02/2006 che sancisce la competenza delle Regioni a stabilire annualmente, con un proprio provvedimento, il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni dei vini;
- CONSIDERATO che il presente decreto è un atto dell'Amministrazione Regionale di cui è disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente;
- RITENUTO che è necessario stabilire nella Regione Campania il periodo vendemmiale e il periodo di fermentazione e rifermentazione, in quanto di interesse pubblico;
- VISTA la nota prot. P.G./2014/166279 del 07/03/2014 del Direttore Generale – DG. 52.06;



Giunta Regionale della Campania

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

1. Per la campagna vitivinicola 2015/2016 il periodo vendemmiale ha inizio il 1 agosto 2015 e termina il 31 dicembre 2015.
2. Le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite dal 1 agosto 2015 al 31 dicembre 2015.
3. Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere comunicate a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti all'ufficio periferico dell'ICQRF (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari) di Napoli avente competenza territoriale per la regione Campania.
4. E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, ad eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti o per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
5. E' autorizzata oltre il periodo vendemmiale la produzione dei vini frizzanti fino al 31/07/2016 e per il vino passito e altri vini tradizionali fino al 31/03/2016;
6. Il presente Decreto riveste carattere d'urgenza.

- Il presente decreto viene inviato al Sig. Assessore all'Agricoltura, alla UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – “Archiviazione Decreti Dirigenziali”. alla UOD 11 Sviluppo Produzioni Vegetali, ad Agroqualità, all'ICQRF (Ispettorato centrale per il controllo delle qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Napoli) e ai Servizi Territoriali Provinciali ex STAPA-CePICA;

- di inviare telematicamente il presente decreto all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale BURC per la pubblicazione ai sensi dell'art. 2 (punto i) del regolamento regionale approvato con DGR n. 1516/03.

PASSARI